

**Risoluzione Ministero Attività  
Produttive del 18/03/2008 prot.  
n.0002400  
OGGETTO: Dlgs. 31 marzo 1998, n.  
114 – Art. 19, c.4 Vendita di prodotti  
alimentari al domicilio dei  
consumatori-Riconoscimento  
Requisito professionale – QUESITO.**

---

### **sommario**

Codesto Comune chiede di conoscere se l'aver prestato la propria opera, dal settembre 2003, presso un'impresa esercente l'attività di vendita di prodotti alimentari, "in qualità di incaricato – venditore porta a porta – con rapporto di lavoro parasubordinato/co.co.co.", possa ritenersi requisito idoneo a dimostrare il possesso della professionalità richiesta dall'art. 5, comma 5, lettera b), del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114, per l'avvio di un'attività di vendita - a domicilio dei consumatori - di prodotti alimentari.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

Si precisa in via preliminare che la scrivente Direzione Generale ha già avuto modo di esprimersi positivamente sulla possibilità di valutare ai fini del riconoscimento del requisito professionale anche figure contrattuali previste dalle disposizioni di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, attuativo della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (cfr. allegata nota nel caso dei lavori a progetto di cui agli artt. dal 61 al 69).

Stante quanto sopra, anche nel caso oggetto del quesito di codesto Comune, il rapporto dell'incaricato alla vendita con la ditta committente rientra tra i rapporti di lavoro fondati sulla collaborazione coordinata e continuativa.

Di conseguenza, tenuto conto del fatto che il collaboratore in parola svolge la sua prestazione nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente, ad avviso della scrivente, detta prestazione può essere ritenuta valida ai fini del riconoscimento del possesso del requisito professionale.

La presente è inviata anche alla Regione (...) che è pregata di far conoscere, anche alla scrivente, eventuali determinazioni contrarie.

IL DIRETTORE GENERALE

---

### **note**

*Id. 1878*